



Cron./P.M. n. 114/2023

CITTÀ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

DATA 25.07.2023

ATTO N° 1997

Oggetto: Progetto ausilio alla Polizia municipale per la Sicurezza Urbana.
Attività svolta nel mese di aprile 2023. Liquidazione.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24.07.2023....

Il Dirigente
f.TO *Dott. Gianpaolo Monaca*

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _9.630,00_ è imputata al _cap.9560 liq.1775/23_

€. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...25.07.2023

Il Dirigente
F.to *Dott. A. Basile*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Considerato:

- che il Comune di Vittoria ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire attraverso la Polizia Municipale il servizio di viabilità e la collocazione della prescritta segnaletica di esecuzione delle ordinanze di viabilità;
- che tale compito di natura obbligatoria, in ragione dell'isola pedonale "Centro storico", istituita con Ordinanza sindacale n. 82 del 14/09/2022, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 104 del 30/09/2022 afferente la stagione sportiva calcistica 2022/2023, del divieto di transito di Via Cavour tratto Firenze – Piazza del Popolo e di altre eventuali zone da inibire al traffico in occasione di manifestazioni civili, sportive e/o religiose, richiede l'adozione di provvedimenti viabilistici, anche a tutela della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento, che si traducono nell'adozione di provvedimenti di deviazioni del traffico veicolare.

Preso atto:

- della necessità di assicurare la sicurezza stradale e ridurre i fenomeni di inquinamento e dell'organico del personale di P.M., il Comando della P.M. ha individuato una soluzione alternativa all'impiego del personale della Polizia Municipale, legittimamente sostenibile, che può garantire identici risultati;
- che il servizio in prossimità dell'isola pedonale e/o delle zone da inibire al traffico impone l'allocazione, in prossimità delle transenne, di personale che proceda a dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;
- che è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Rilevato

- che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

Richiamata

- la giurisprudenza contabile in materia (Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

Tenuto conto

- in particolare della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017) che ha precisato il regime cui soggiacciono i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma si "affiancano" alla stessa, infatti, mediante le convenzioni, l'ente no

profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale » (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

Considerato

- che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dl.gs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale» (Cfr. Corte Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità, iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'amministrazione condivisa, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

Rilevate

- le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, che evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, che questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

Preso atto

- degli ottimi risultati conseguiti dalla collaborazione con le Associazioni nel corso degli anni precedenti che hanno permesso di impiegare le risorse umane della Polizia municipale secondo principi di efficienza ed efficacia nei compiti di istituto;

Vista

- la deliberazione della Giunta Comunale n°297 del 21.07.2023, con la quale è stata approvata la collaborazione instaurata con le associazioni di volontariato che hanno risposto all'avviso esplorativo pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n°1020 del 06.05.2022, condividendo quanto realizzato e approvando la prosecuzione del progetto;

Preso atto

- delle motivazioni della predetta deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate;

Considerato

- che anche il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana all'art.3 valorizza gli accordi di collaborazione tra le associazioni e la Polizia Municipale;

Visto

- l'art.5 del Progetto (allegato 1) approvato con determinazione dirigenziale n°1020 del 06.05.2023 ed esaminata la documentazione presentata dalla Presidente dell'Associazione O.V.A.S. , con nota prot.32583 del 20.07.2023, a corredo della richiesta di liquidazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio di volontariato reso nel mese di aprile 2023;

Dato atto

- che, dalle verifiche effettuate, è risultato che i servizi sono stati effettivamente svolti sulla base delle indicazioni concordate con il Comando P.M.;

Che

- non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

Che

- con determinazioni del Dirigente della Direzione Polizia Municipale n°1814 del 28.07.2022, n°2288 del 23.09.2022 e n°597 del 06.03.2023 si è provveduto ad integrare la somma impegnata con la determinazione n°1020 del 06.05.2022, al fine di assicurare la continuità dei servizi di volontariato.

Atteso che

- l'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza (OVAS) ha assicurato con i propri associati, nel mese di aprile 2023, la collaborazione con la Polizia municipale nelle aree individuate dai provvedimenti precedentemente menzionati;

Vista la

- dichiarazione, a quietanza, con cui il Presidente dell'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza (OVAS) ha attestato, mediante fogli di servizio relativi al periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023, le spese sostenute per l'attività e l'operatività degli associati impiegati nel servizio in argomento e chiede la liquidazione di una somma pari ad € 9.630,00 (€ 6,00 x n. 1.605,00 ore) da versare con bonifico sul c/c dell'OVAS – IBAN [REDACTED].

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Sicurezza Urbana;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di prelevare la somma di € 9.630,00 dal cap. 9560 imp. 248/2023.
- 2) di liquidare e pagare all'Associazione Osservatori Volontari Ausiliari della Sicurezza con sede a Vittoria in Via Firenze, 12, C.F.: [REDACTED] la somma di € 9.630,00 tramite bonifico su C/C - IBAN [REDACTED];
- 3) procedere alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n°11 del 26/06/2015.

Il Dirigente
F.to *Dott. Gianpaolo Monaca*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 25.07.2023 al 0.08.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO